



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO



N. 333-A/ n. del protocollo

Roma, *del 2021* n. *del* protocollo

OGGETTO: Proroga dei termini di efficacia delle disposizioni inerenti alla gestione del Personale della Polizia di Stato nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. **Novità normative.**

Congedo ordinario 2020 e vaccinazioni: chiarimenti.

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

Come noto, con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 è stato **prorogato lo stato di emergenza** epidemiologica da COVID-19 **fino al 31 luglio 2021** e, con il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è stata prevista la proroga dei termini di efficacia di alcune disposizioni legislative.

Preme, pertanto, nuovamente porre all'attenzione delle SS.LL. le misure di maggior interesse ai fini della gestione del Personale della Polizia di Stato, finalizzate a contemperare la tutela della salute con le esigenze di efficiente funzionamento dell'Amministrazione.

1. PROROGA DELL'ART. 87, COMMI 6 E 7, D.L. N. 18/2020

L'art. 11 del citato d.l. n. 52/2021 ha previsto che permarranno **in vigore**, senza soluzione di continuità, fino al **31 luglio 2021**, le disposizioni contenute nell'**art. 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18**, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di dispensa temporanea dalla presenza in servizio e di congedo straordinario per malattia, quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19.

2. LAVORO AGILE

Il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 ha apportato modifiche all'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevedendo, per il Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile fino **alla cessazione dello stato di emergenza, ad oggi fissato alla data del 31 luglio 2021**. Pertanto, lo *smart working* continua ad essere applicabile al Personale della Polizia di Stato secondo le modalità stabilite dalla circolare del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza prot. n. 3820 del 13 marzo 2020¹.

¹ Si deve fare anche riferimento, per la parte riguardante il lavoro agile, alle successive circolari del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza prot. n. 4164 del 19 marzo 2020, n. 5918 del 30



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

3. LAVORATORI FRAGILI E CONGEDO SPECIALE PER ASSISTENZA AI FIGLI MINORI

Per quanto riguarda i lavoratori fragili e il congedo per assistenza ai figli minori, restano ferme le diverse scadenze indicate nella circolare 333-A/ n. 4395 del 25 marzo 2021, contenente chiarimenti circa i principali istituti di gestione del personale vigenti in pendenza dell'emergenza sanitaria.

In particolare:

- con riferimento ai “lavoratori fragili”, il comma 2-*bis* dell'art. 26 del citato d.l. n. 18/2020, applicabile alla generalità dei dipendenti pubblici, è stato prorogato dall'art. 15 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 **fino al 30 giugno 2021** (paragrafo 4.a);
- le disposizioni in materia di assistenza ai figli minori per didattica a distanza, malattia o quarantena ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 sono valide **dal 13 marzo al 30 giugno 2021** (paragrafo 7.c).

Sul punto è intervenuta la legge di conversione del citato d.l., legge 6 maggio 2021, n. 61, apportando alcune modifiche al menzionato art. 2.

Pertanto, si precisa che il beneficio dello *smart working* è riconosciuto ai genitori di figli disabili **di ogni età**, qualora si tratti di disabilità accertata *ex art.* 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di disturbi specifici dell'apprendimento accertati a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170, o di bisogni educativi speciali². Invece, qualora l'attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, lo speciale congedo con indennità pari al 50% è applicabile **a prescindere dall'età del figlio** solo nel caso di disabilità in situazione di gravità accertata a norma dell'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992.³

Si rammenta che tali benefici sono previsti per i genitori di figli disabili sia nei casi di sospensione dell'attività didattica, malattia da COVID-19 oppure quarantena per contatto stretto⁴ sia in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.

La legge di conversione ha, inoltre, previsto la possibilità, in linea generale, di usufruire del congedo indennizzato al 50% con fruizione giornaliera od oraria. Per il Personale della Polizia di Stato tale seconda modalità è esclusa dall'art. 32, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e, pertanto, sarà possibile solo la fruizione dello stesso in forma giornaliera.

Per quanto non qui precisato, si rimanda interamente al paragrafo 7.c) della citata circolare del 25 marzo 2021.

aprile 2020, n. 10996 del 17 agosto 2020, n. 13708 del 16 ottobre 2020, n. 14277 del 27 ottobre 2020, n. 15121 dell'11 novembre 2020, n. 2020 del 11 febbraio 2021 e n. 4395 del 25 marzo 2021.

² Cfr. art. 2, comma 1-*bis* d.l. 20/2021 come convertito dalla l. n. 61/2021.

³ Cfr. art. 2, comma 2 d.l. 20/2021 come convertito dalla l. n. 61/2021.

⁴ Tali condizioni sono previste dalla norma per tutti i genitori.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

4. MANCATA PROROGA DEL D.M. 19 OTTOBRE 2020

Si richiama l'attenzione sull'avvenuta scadenza, lo scorso 30 aprile, del D.M. 19 ottobre 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, rammentando che tale termine era già stato esplicitamente indicato nella circolare 333-A/ n. 2020 dell'11 febbraio 2021, nonché nella circolare 333-A/ n. 4295 del 25 marzo 2021, al paragrafo 3.b).

Nello specifico, **non risultano più vigenti e, pertanto, non sono più applicabili** alla Polizia di Stato le seguenti disposizioni:

- art. 4, comma 2, che prevedeva l'*obbligo* di svolgimento del lavoro in modalità agile per il personale posto in quarantena o permanenza domiciliare *ex art. 87, comma 7, d.l. n. 18/2020*⁵.
Pertanto, nel caso in cui un dipendente venga posto in art. 87, comma 7, d.l. n. 18/2020 per quarantena o permanenza domiciliare (non per malattia), potrà *a domanda* svolgere attività lavorativa in *smart working*, secondo le disposizioni generali impartite con la già citata circolare del 13 marzo 2020
- art. 4, comma 3, che prevedeva di considerare come servizio effettivamente prestato l'assenza del dipendente per accertamenti sanitari (propri o dei figli minorenni) "*disposti dall'Autorità sanitaria competente per il COVID-19*"⁶.

5. TEMPI DI FRUIZIONE DEL CONGEDO ORDINARIO

In ragione di numerosi quesiti pervenuti a questa Direzione centrale, si ritiene opportuno fornire chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'art. 259, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo cui "*qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente*".

Posticipandone il termine ultimo per la valida fruizione, la riportata disposizione normativa consente, dunque, che il congedo ordinario a qualunque titolo spettante nell'anno 2020, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, del d.P.R. n.

⁵ La mancata proroga del citato D.M. rende non più applicabile il richiamo che ad esso faceva la circolare del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza prot. n. 15121 del 11 novembre 2020 e il punto 3. b) della circolare 333-A/ n. 4295 del 25 marzo 2021.

⁶ Circolare del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza prot. n. 14277 del 27 ottobre 2020.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

39/2018⁷, possa essere fruito entro i dodici mesi successivi agli originari termini previsti, in linea con quanto già chiarito in altra occasione⁸.

Ad esempio, il congedo ordinario riferito agli anni 2018, 2019 e 2020 potrà essere goduto entro il mese di giugno, rispettivamente, del 2021, 2022 e 2023.

Si precisa, però, che, come espressamente previsto dal citato comma 6, l'estensione di dodici mesi oltre i termini previsti ad ordinamento vigente è possibile solo qualora la regolare fruizione del congedo ordinario sia stata impedita da *"indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.

6. SOMMINISTRAZIONE VACCINI ANTI SARS- COV-2

Con riferimento alla disciplina delle giornate di malattia connesse alla somministrazione del vaccino, facendo seguito alle circolari prot. 333-A/ n. 3262 dell'8 marzo 2021 e 333-A/ n. 4444 del 25 marzo 2021, al fine di assicurare la massima tutela della salute del Personale della Polizia di Stato e per favorire la più ampia adesione al programma vaccinale, si precisa che a tutti coloro che sin dall'inizio della campagna vaccinale hanno manifestato sintomatologia conseguente all'inoculazione del vaccino spetta il congedo straordinario *ex art. 87, comma 7, d.l. n. 18/2020*. Pertanto, i giorni di congedo straordinario concessi prima della circolare del 25 marzo sopraindicata possono essere convertiti d'ufficio.

Confidando nella massima e consapevole collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare completa diffusione tra il Personale dipendente della presente circolare.

IL DIRETTORE CENTRALE

Scandone

⁷ Come noto, l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 stabilisce che *"qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza"*.

⁸ Cfr. paragrafo 4 della circolare del Capo della Polizia- Direttore generale della pubblica sicurezza n. 7052 del 27 maggio 2020, in tema di "ferie solidali speciali".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO**

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ANTIDROGA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO- LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «VATICANO»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «SENATO DELLA REPUBBLICA»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «CAMERA DEI DEPUTATI»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «PALAZZO CHIGI»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «VIMINALE»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI E INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO**

AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LADISPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E DI PERFEZIONAMENTO E DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO- LOGISTICI E PATRIMONIALI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>

e, per conoscenza

ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA- DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA CON FUNZIONI VICARIE	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PREPOSTO	<u>ROMA</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO**

ALL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E DI
PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA-DIRETTORE CENTRALE
DELLA POLIZIA CRIMINALE

ROMA